



*Prefettura del Verbano Cusio Ossola*  
*Ufficio territoriale del Governo*

VISTA la richiesta del sig. Zacchera Vittorio nato a Verbania (VB) il 09/11/1959, legale rappresentante della cooperativa sociale "COOPERATIVA SOCIALE RISORSE", C.F. 01306240035, con sede legale in Verbania (VB), via Muller 35, intesa a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n. 190, per le seguenti tipologie di attività:

- **servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti**
- **autotrasporto per conto di terzi**

CONSIDERATO che nei confronti della società e delle persone fisiche di cui alla documentazione acquisita agli atti di questo Ufficio, non risultano sussistere alla data odierna, le cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, né risultano tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, così come emendato dal D.Lgs. 218/12;

RITENUTO che, pertanto, sussistono le condizioni richieste dall'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 per l'iscrizione nel citato elenco,

**SI DISPONE**

Il rinnovo dell'iscrizione della cooperativa sociale "COOPERATIVA SOCIALE RISORSE" nell'elenco di cui in premessa per le seguenti tipologie di attività:

- **servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti**
- **autotrasporto per conto di terzi**

A norma del D.P.C.M. 18 aprile 2013, l'iscrizione di cui sopra conserva efficacia per un periodo di **dodici mesi** dalla data odierna.

Eventuali modificazioni nell'assetto societario o gestionale della predetta società, dovranno essere comunicate a questa Prefettura nel termine di trenta giorni dall'adozione dell'atto o dalla stipula del contratto che ne determina le modifiche. L'inosservanza di detto obbligo di comunicazione determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

**Al fine di mantenere la validità dell'iscrizione nella white list il titolare dell'impresa è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nel citato elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali l'impresa è iscritta, che rientrino nelle tipologie indicate dall'art. 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la cancellazione dall'elenco prefettizio ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013.**

Verbania, 07/03/2024

Il Dirigente dell'Area I

Il Viceprefetto

(Dosi)